

La nuova Direttiva Macchine – Obiettivo Sicurezza

Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 36/L alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2010 il Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17, recante "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".

Il **decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17**, recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori così come previsto dalla legge comunitaria 2008 (Legge 88/2009),

Esso reca importanti novità rispetto alla precedente, "Direttiva Macchine" (DPR n. 459/96), ora abrogata.

Rispetto alla normativa precedente, è stato introdotto l'obbligo di marcatura per le cosiddette "quasi macchine", intese come strutture in grado di operare senza l'apporto diretto di un motore e anche per nuovi strumenti e attrezzature come gli ascensori da cantiere e i mezzi di sollevamento (catene, freni e cinghie). Lo stesso vale per gli apparecchi portatili a carica esplosiva. È stata poi introdotta una scadenza di validità per le certificazioni, indicata nel quinquennio dalla data del rilascio.

Rispetto al DPR n. 459/96, si includono nel campo di applicazione della nuova "Direttiva Macchine" gli ascensori da cantiere, gli ascensori con velocità fino a 0,15 m/s e gli apparecchi portatili a carica esplosiva (ad esclusione delle armi), mentre risultano ora esplicitamente escluse:

- le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori (gli utilizzi non temporanei risultano invece inclusi);
- i prodotti appartenenti alla Direttiva Bassa Tensione;
- i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria.

Anche le procedure di valutazione della conformità della nuova "Direttiva Macchine", si differenziano in modo sostanziale rispetto al regime previgente stabilito dal DPR n. 459/96.

Una delle principali innovazioni è relativa alle macchine presenti in allegato IV; sarà ora infatti possibile procedere alla marcatura CE di tali attrezzature senza prevedere il deposito del fascicolo tecnico all'organismo notificato, a patto che il fabbricante ottemperi integralmente alle prescrizioni previste dalla normativa armonizzata.

Un'importantissima innovazione che differenzia il recepimento italiano dal testo ufficiale della Direttiva 2006/42/CE è relativa alle **sanzioni previste per il fabbricante**, precedentemente non previste nemmeno nel DPR n. 459/96. A questo riguardo, particolare perplessità suscitano, infatti, **immassimali di tali sanzioni che possono raggiungere i 150.000 Euro, in funzione del fatturato dell'azienda costruttrice**.

Si ricorda, a questo proposito, che pure nell'ambito applicativo del "Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro", TUsic, sono stabiliti obblighi e sanzioni per progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori di attrezzature di lavoro ed impianti la cui violazione può determinare ammende che raggiungono i 40.000 Euro (artt. 22, 23 e 24, 57, D.Lgs. n. 81/08) in alternativa all'arresto.

Oltre a quanto già visto con gli Artt. 22, 23 e 24, D.Lgs. n. 81/08 esistono altre significative correlazioni tra il TUsic e la "Direttiva Macchine" in particolare nell'ambito applicativo del Titolo III, Capo I, D.Lgs. n. 81/08 (Uso delle attrezzature di lavoro). A questo proposito, infatti, il datore di lavoro deve (Art. 70, commi 1 e 2)

mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature che: *"devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V."*

Inoltre, il datore di lavoro deve assicurare la corretta installazione, utilizzo e manutenzione (Art. 71, comma 4, D.Lgs. n. 81/08) delle attrezzature di lavoro utilizzate in azienda. In particolare: "Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano: 1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto." Nel TUsic risulta inoltre previsto un regime semplificato di adempimenti, che esclude l'iter CE nel caso di interventi sull'attrezzatura di lavoro, successivi all'installazione, volti ad aumentare le condizioni di sicurezza, a condizione che non si prevedano modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore originale (Art. 71, comma 5, D.Lgs. n. 81/08).

Infatti: *"Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore"*.

Un'ulteriore relazione tra TUsic e "Direttiva Macchine" è relativa ai controlli iniziali periodici e straordinari cui sottoporre le attrezzature di lavoro (art. 71, comma 8, D.Lgs. n. 81/08).

Infine, l'intervento di informazione, formazione ed addestramento, previsto dagli artt. 71, comma 6 e 73, D.Lgs. n. 81/08, non potrà che essere realizzato (anche) in funzione dei contenuti delle istruzioni per l'uso, fornite con la macchina. A questo proposito, particolare cura dovrà essere posta dal fabbricante della macchina nella redazione di tale manuale di utilizzo.

L'art. 1.7.4 della "Direttiva Macchine", pone infatti molta attenzione nel dettagliare i principi di redazione ed i contenuti della istruzioni per l'uso della macchina.

Gli articoli del decreto legislativo in sintesi prevedono:

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione, inserendo tra i prodotti a cui si applica la relativa disciplina anche le quasi-macchine (il concetto di quasi-macchina costituisce una delle novità della direttiva).

Il decreto si applica ai seguenti prodotti:

- macchine;

- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza;
- accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- quasi-macchine.

L'articolo precisa altresì i casi di esclusione, che comprendono anche le macchine progettate per essere utilizzate temporaneamente nei laboratori a fini di ricerca.

L'articolo 2 riporta le definizioni.

Si evidenzia quella relativa alle quasi-macchine (insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata).

L'articolo 3, in conformità a quanto disposto dalla direttiva, lascia ai fabbricanti o ai relativi mandatari la responsabilità di attestare la conformità delle macchine alla direttiva, ai fini della loro immissione sul mercato o in servizio. A loro compete, altresì, l'apposizione della marcatura "CE" riconosciuta come l'unica che garantisca la conformità della macchina ai requisiti fissati dalla direttiva, cui si accompagna la dichiarazione CE di conformità.

L'articolo 4 prevede la presunzione di conformità alle disposizioni del decreto per le macchine provviste della marcatura "CE" e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità e per quelle costruite conformemente alle norme armonizzate i cui riferimenti risultino pubblicati nella GU dell'UE. L'articolo prevede, inoltre, l'adozione, da parte degli enti di normazione italiani, di procedure necessarie a consentire alle parti sociali di partecipare, a livello nazionale, al processo di elaborazione e controllo delle norme armonizzate in materia di macchine.

L'articolo 5 disciplina la procedura di contestazione di una norma armonizzata che non risponde più alle esigenze di sicurezza e tutela della salute per le quali era stata elaborata, assegnando al Ministero dello sviluppo economico il compito di presentare un atto di contestazione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE.

L'articolo 6 disciplina la sorveglianza del mercato, confermando le funzioni di sorveglianza per il controllo della conformità di macchine e quasi-macchine alle disposizioni del decreto legislativo svolte dai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro.

Viene confermato anche il ruolo dell'Ispesl cui è affidato lo svolgimento di accertamenti di carattere tecnico, nonché lo scambio di informazioni e segnalazioni tra gli organi di vigilanza per la salute e sicurezza sul lavoro e le autorità di sorveglianza su indicate.

La norma prevede inoltre l'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di provvedimenti limitativi della circolazione e della messa in servizio - fino al ritiro dal mercato - di una macchina, pur

provvista di marcatura "CE" e accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità, qualora presenti rischi per la salute e la sicurezza di persone o animali, con oneri a carico del costruttore o del mandatario. Per il Ministero sussiste l'obbligo di comunicare i suddetti provvedimenti al Ministero del lavoro e agli organi segnalanti la presunta non conformità.

L'articolo 7 concerne la clausola di salvaguardia, in base alla quale il Ministero dello sviluppo economico - peraltro tenuto a comunicare alla Commissione europea le misure restrittive adottate ai sensi del precedente articolo - dispone immediatamente il ritiro o il divieto di immissione sul mercato di una macchina provvista della marcatura "CE" ma non conforme la cui immissione sul mercato venga comunicata dalla stessa Commissione.

L'articolo 8 prevede l'adozione di specifiche misure volte a limitare l'immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose, considerandosi tali le macchine con caratteristiche tecniche che presentano rischi imputabili a lacune delle norme armonizzate e quelle che presentano gli stessi rischi di macchine per le quali uno Stato membro abbia adottato misure limitative della libera circolazione approvate dalla Commissione europea. Si tratta di una novità introdotta dalla direttiva.

L'articolo 9 disciplina le procedure previste ai fini della valutazione della conformità delle macchine, innovando rispetto alle norme vigenti con riferimento alle macchine aventi caratteristiche di più elevata pericolosità, riportate nell'All. IV.

L'articolo 10 disciplina le procedure di valutazione della conformità delle quasi-macchine.

L'articolo 11 dispone che le attività di certificazione di cui agli All. IX e X possono essere svolte da organismi autorizzati e notificati.

Il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di certificazione è subordinato al possesso dei requisiti previsti all'All. XI e di quelli stabiliti con successivo decreto MISE, cui è demandata anche la definizione delle modalità di presentazione della domanda di autorizzazione. Sono stabiliti tempi certi (120 giorni) per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione.

Gli **articoli 12 e 13** riguardano l'apposizione della marcatura "CE" e la non conformità della stessa.

L'articolo 14 impone a tutte le parti e alle persone coinvolte nell'applicazione del decreto legislativo in esame l'obbligo di riservatezza in riferimento alle informazioni ricevute nello svolgimento delle proprie funzioni.

L'articolo 15 prevede un sistema di sanzioni amministrative a carico del fabbricante o del suo mandatario.

L'articolo 16 reca disposizioni concernenti la disciplina degli ascensori, rinviando ad un regolamento

l'adozione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/42/CE limitatamente alla parte relativa agli ascensori (tale regolamento modificherà la disciplina vigente contenuta nel DPR 162/1999).

L'articolo 17 consente l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e di altre macchine ad impatto a carica esplosiva fino al 29 giugno 2011, perché siano conformi alle disposizioni in vigore al 17 maggio 2006.

L'articolo 18 abroga il regolamento attuativo della precedente direttiva "macchine" (DPR 459/1996), facendo salva la residua applicazione delle disposizioni transitorie previste da tale regolamento con riferimento alle macchine costruite prima della sua vigenza.

L'articolo 19 reca norme finali e transitorie

L'Ail. I fissa i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute relativi alla progettazione e costruzione delle macchine.

L'Ail. II regola la dichiarazione CE di conformità di una macchina e la dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine.

L'Ail. III disciplina la marcatura "CE".

L'Ail. IV individua le categorie di macchine cui si applicano le procedure di valutazione di conformità di cui all'art. 9.

L'Ail. V elenca i componenti di sicurezza.

L'Ail. VI contiene le istruzioni di assemblaggio delle quasi-macchine.

L'Ail. VII stabilisce le procedure di elaborazione del fascicolo tecnico per le macchine e di una documentazione tecnica pertinente le quasi-macchine.

L'Ail. VIII concerne la valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine.

L'Ail. IX disciplina la procedura di esame CE del tipo.

L'Ail. X disciplina la garanzia qualità totale.

L'Ail. XI reca i criteri minimi osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi.